



Civile Sent. Sez. 1 Num. 22349 Anno 2015

Presidente: FORTE FABRIZIO

Relatore: VALITUTTI ANTONIO

Data pubblicazione: 02/11/2015

SENTENZA

sul ricorso 30653-2011 proposto da:

F [redacted] B [redacted] (c.f. [redacted]), elettivamente
domiciliato in [redacted]

[redacted] presso l'avvocato [redacted]

rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]

giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2015

contro

1598

S [redacted] S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in [redacted] presso l'avvocato [redacted]

1
i

1



7

V S , rappresentata e difesa
dall'avvocato , giusta procura a margine
del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 478/2011 della CORTE D'APPELLO
di TRIESTE, depositata il 17/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato che
ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato
che ha chiesto l'inammissibilità o in
subordine il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l'inammissibilità o in subordine il rigetto del
ricorso.



RITENUTO IN FATTO.

1. In data 11.12.2006, veniva notificato alla società S s.r.l. il decreto Ingiuntivo n. 1570/2006, con il quale si ingiungeva alla medesima di pagare la somma di € 768.346,00, oltre interessi e spese legali, in favore di B F , a titolo di liquidazione della sua quota di partecipazione a detta società, in conseguenza del recesso operato dal medesimo con lettera del 30.8.2005, pervenuta all'ente in data 1.9.2005.

1.1. Avverso l'ingiunzione proponeva opposizione la società, che veniva accolta dal Tribunale di Pordenone con sentenza n. 469/2009, depositata il 31.3.2009.

2. Avverso tale pronuncia proponeva appello il F dinanzi alla Corte di Appello di Trieste che, con sentenza n. 478/2011, depositata il 17.8.2011, rigettava il gravame.

2.1. Il giudice di seconde cure riteneva, invero, pienamente legittime, ai sensi degli art. 2481, 2481 bis e 2468 c.c., la delibera del consiglio di amministrazione del 4.8.2005, nonché la precedente delibera autorizzativa dell'assemblea in data 29.7.2005, con la quale si stabiliva che l'aumento di capitale della predetta società, contestualmente deliberato, potesse essere sottoscritto dai soci con conferimenti in denaro o in natura. Sicché il recesso, motivato dall'appellante con riferimento a detta delibera, si sarebbe rivelato del tutto privo di fondamento.

3. Per la cassazione della sentenza n. 478/2011 ha, quindi, proposto ricorso B F nei confronti della S s.r.l., affidato a due motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c. La resistente ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, B F denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2468, co. 4, 2473, 2481 e 2481 bis c.c., nonché l'omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.



- 2 -

1.1. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte di Appello abbia ritenuto illegittimo il suo recesso dalla società S

s.r.l. - effettuato dal ricorrente con missiva del 30.8.2005, ricevuta dalla società l'1.9.2005 - sebbene la delibera del consiglio di amministrazione di detta società, in data 4.8.2005, avesse del tutto genericamente stabilito che la sottoscrizione dell'aumento di capitale - deliberata dall'assemblea del 29.7.2005, adottata in assenza del ricorrente, e con la quale era stato conferito mandato al consiglio di amministrazione di procedere a detto aumento - potesse essere effettuato mediante conferimenti "in natura e/o in denaro".

Siffatta delibera dell'organo di gestione sarebbe venuta ad incidere sui diritti riconosciuti ai soci, ai sensi dell'art. 2468, co. 4, c.c., ed avrebbe, pertanto, legittimato il recesso del F a norma dell'art. 2473, co. 1, c.c.

1.2. Sotto un diverso profilo, il diritto di recesso sarebbe legittimato, a parere dell'istante, dal disposto dell'art. 2481 bis c.c. - che, non a caso, richiama espressamente l'art. 2473 c.c. - avendo la predetta delibera del consiglio di amministrazione, sia pure su delega dell'assemblea (delibera del 29.7.2005), previsto, altresì, la sottoscrizione dell'aumento di capitale, ad libitum dei soci e con valutazione pienamente discrezionale dell'organo amministrativo circa l'idoneità del conferimento operato, che la sottoscrizione dell'aumento di capitale potesse venire effettuata anche mediante conferimenti in natura. Tale previsione sarebbe, invero, sostanzialmente assimilabile - poiché anch'essa idonea ad incidere negativamente sul diritto a sottoscrivere l'aumento di capitale - a quella, espressamente prevista dall'art. 2481 bis, co. 1, c.c., dell'"offerta di quote di nuova emissione a terzi". Ne deriverebbe, per effetto delle illegittime delibere suindicate, un consistente vulnus del diritto del socio alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, tale da legittimare il recesso del medesimo dalla società.

1.3. Il motivo è infondato.

2



- 3 -

1.3.1. Deve anzitutto escludersi che il recesso del F. possa considerarsi legittimo – come assume il ricorrente – in forza dell'ipotesi legale di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, risultante dal combinato disposto degli artt. 2468, co. 4, e 2473, co. 1, c.c.

1.3.1.1. La previsione contenuta in tale ultima norma è, infatti, testualmente riferibile all'ipotesi in cui venga operata dalla società "una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma", modificazione per la quale la disposizione richiamata richiede "il consenso di tutti i soci". E tuttavia, come si desume dal co. 3 dell'art. 2468 c.c., cui rinvia il citato co. 4 della stessa norma, i diritti in parola sono quei "particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili", che l'atto costitutivo attribuisce "a singoli soci".

Il combinato disposto normativo succitato si riferisce, dunque, al solo caso in cui vengano attribuiti a singoli soci, dall'atto costitutivo, particolari diritti in materia di amministrazione della società o di distribuzione di utili, ovverosia diritti diversi, quantitativamente o qualitativamente, da quelli normalmente spettanti a ciascun socio sulla base della partecipazione detenuta (es. diritto alla nomina di uno o più amministratori, o di porre il veto al compimento di talune operazioni, o all'attribuzione di una determinata aliquota degli utili netti, ecc.).

1.3.1.2. Nel caso concreto, il F. denuncia, per contro, una pretesa lesione del diritto di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, spettante a tutti i soci, in proporzione delle partecipazioni da essi possedute, come si evince dal chiaro disposto dell'art. 2481 bis, co. 1, c.c. Sicchè è del tutto evidente che la fattispecie di recesso, invocata dal ricorrente, non può trovare applicazione nel caso concreto.

1.4. Ma neppure giova al F. dedurre – ai fini di legittimare lo scioglimento del rapporto sociale nei suoi confronti, con il conseguente obbligo per la società di procedere alla liquidazione della sua





- 4 -

partecipazione, ai sensi dell'art. 2473, co. 3 e 4 c.c. - la violazione, da parte della delibera del consiglio di amministrazione del 4.8.2005, del disposto di cui agli artt. 2464, 2481 e 2481 bis c.c., per avere detta delibera stabilito, sia pure in esecuzione del precedente deliberato assembleare del 29.7.2005, modalità di esecuzione dei conferimenti diversi da quelle previste dalle norme succitate.

1.4.1. A tal riguardo, deve anzitutto escludersi che ricorra, nel caso concreto, l'ulteriore, invocata, fattispecie legale di recesso prevista dall'art. 2481 bis. co. 1, c.c., a tenore del quale - nell'ipotesi in cui "l'atto costitutivo" preveda che l'aumento di capitale possa essere "attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi" (fatta eccezione per l'ipotesi di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) - "spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso". Detta norma vieta agli amministratori - in sede di delibera di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2480 c.c. - di limitare o escludere, di loro iniziativa, il diritto di opzione dei soci sulle quote di nuova emissione, essendo la limitazione o esclusione del diritto in parola consentita solo se prevista nell'atto costitutivo. E tuttavia, in tale ultima ipotesi, qualora la delibera del consiglio di amministrazione, legittimata dall'atto costitutivo, venga ad attuare tale limitazione o esclusione del diritto di opzione, il socio dissenziente dall'aumento può recedere dalla società, a norma dell'art. 2473 c.c.

1.4.2. Senonchè, nel caso di specie, l'impugnata sentenza ha accertato, alla stregua delle risultanze documentali in atti, che la delibera del consiglio di amministrazione del 4.8.2005 si è limitata, recependo quanto stabilito dall'assemblea nella seduta del 29.7.2005, a disporre l'aumento del capitale sociale da € 103.480,00 ad € 1.100.000,00, da offrire in sottoscrizione ai soci "in proporzione delle partecipazioni da essi possedute", ai sensi dell'art. 2481 bis, co. 1, prima parte, ed ha escluso che tale delibera abbia stabilito - a norma del co. 1, seconda parte - che detto aumento di capitale si



I - 5 -

sarebbe dovuto effettuare mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

1.4.3. Ebbene, il F non ha in alcun modo allegato – neppure con riferimento alla censura concernente il denunciato vizio motivazionale – che siffatta statuizione della Corte territoriale sia stata adottata sulla base di una incongrua valutazione degli elementi probatori acquisiti agli atti. Il ricorrente si è, infatti, limitato a dedurre (p. 10) che la limitazione o esclusione del proprio diritto di opzione sarebbe sostanzialmente in re ipsa, attesa "l'indeterminatezza delle delibera con riferimento al tipo di conferimenti", e considerata la stabilita "l'imposizione della immediata integrale sottoscrizione" dell'aumento di capitale deliberato.

Senonchè, è anzitutto evidente che la censura non investe il capo di decisione nel quale il giudice di appello ha, in maniera esplicita, escluso che l'aumento di capitale fosse stato deliberato dal consiglio di amministrazione mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, unica ipotesi nella quale l'art. 2481 bis, co. 1, c.c. consente al socio dissenziente il diritto di recesso. E', dipoi, del pari evidente che il Furlan confonde la fattispecie legale di recesso prevista dalla norma succitata, con il preteso vulnus che le modalità di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberate dal consiglio di amministrazione (in natura, o mediante integrale sottoscrizione delle quote in denaro) arrecherebbero al proprio diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale, e che sarebbe sostanzialmente assimilabile – a suo dire – all'ipotesi codificata dell'offerta delle nuove quote a terzi.

Siffatta assimilazione non trova, tuttavia, giustificazione alcuna sul piano normativo, trattandosi di due fattispecie distinte e non sovrapponibili, sicchè la sua allegazione non è, di certo, idonea a legittimare il recesso dalla società S s.r.l. operato, nella specie, dal F .

1.5. Sotto tale ultimo profilo – concernente le modalità di sottoscrizione dell'aumento di capitale, stabilite dall'assemblea del 29.7.2005 e dalla delibera del consiglio di amministrazione del 4.8.2005 – non



- 6 -

coglie nel segno, infine, neppure l'ulteriore assunto del ricorrente, secondo il quale la legittimità del proprio recesso dalla predetta società si fonderebbe, in ogni caso, sull'illegittimità delle delibere suindicate, poiché adottate in violazione degli artt. 2464 e 2481 bis c.c. Tali delibere, avrebbero, difatti, stabilito - in deroga al disposto dell'art. 2464, co. 3 e 4 dell'art. 2481 bis, co. 4, c.c. e senza che il F fosse presente nell'assemblea del 29.7.2005 - la liberazione integrale (e non in misura del 25%, come previsto dall'art. 2481 bis, co. 4, c.c.) della parte di capitale sottoscritta in denaro, con facoltà, ad libitum del socio e con valutazione pienamente discrezionale dell'organo amministrativo circa l'idoneità del conferimento operato, di sottoscrivere l'aumento di capitale anche mediante conferimenti in natura, rendendo, in tal modo, di fatto più gravoso il diritto di sottoscrizione dei soci, il quale non potrebbe, pertanto, non essere legittimato al recesso.

1.5.1. Anche nella prospettiva in esame, la censura si palesa del tutto infondata. Non è di certo possibile, infatti, accertare incidenter tantum, in sede di valutazione della legittimità del recesso del F dalla predetta società, la validità e la correttezza delle delibere con le quali l'assemblea ed il consiglio di amministrazione - peraltro, come si evince dall'impugnata sentenza (p. 9), a tanto legittimati dall'art. 5 dello statuto sociale - hanno stabilito che l'aumento di capitale avrebbe potuto essere liberato anche mediante conferimento di beni in natura, in deroga al disposto degli artt. 2464 e 2481 bis c.c.

1.5.2. In materia di disciplina dell'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società di capitali, vige, invero, la regola generale - espressa dagli artt. 2377, 2378, 2379 e 2388, co. 4, c.c. - secondo cui le delibere dell'assemblea contrarie alla legge o all'atto costitutivo, o adottate nonostante la mancata convocazione dell'assemblea, o la mancanza del verbale o l'impossibilità o illiceità dell'oggetto, e le delibere del consiglio di amministrazione lesive dei diritti dei soci, sono impugnabili, ai fini di ottenerne - a seconda dei

6



- 7 -

casi - l'annullamento ex art. 2377 c.c., o la declaratoria di nullità ex art. 2379 c.c., entro il termine previsto dalle norme succitate. Qualora il socio dissenziente non abbia proposto impugnazione, ai sensi di dette disposizioni, la delibera resta, quindi, esecutiva e vincolante per la società, per ciascuno dei soci e nei confronti dei terzi (cfr. Cass. 23174/2006). Nella sola ipotesi - certamente non ricorrente nella specie - di deliberazioni "che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili", l'art. 2479, co. 1, seconda parte, consente, invero, l'impugnazione della delibera senza limiti di tempo ed il rilievo d'ufficio della nullità da parte del giudice (ai sensi del co. 2 della stessa norma), del pari senza limiti di tempo.

Ne discende che - avendo il F , come dal medesimo dichiarato in ricorso (p. 3), abbandonato il giudizio di impugnazione delle delibere del 29.7.2005 e del 4.8.2005, lasciandolo estinguere - dette delibere devono ritenersi ormai definitivamente valide ed efficaci nei confronti dell'odierno ricorrente.

1.6. Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, la censura va rigettata.

2. Con il secondo motivo di ricorso, B F denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1366 e 1372 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

2.1. Avrebbe errato la Corte di Appello nel ritenere che, una volta stabilito che il recesso legale dell'odierno ricorrente fosse illegittimo, andasse escluso anche il recesso convenzionale, per il solo fatto che l'atto costitutivo della S s.r.l. non prevede tale ipotesi. In realtà, a parere dell'istante, il recesso convenzionale si sarebbe perfezionato per effetto dell'accettazione della dichiarazione unilaterale del socio (missiva del 30.8.2005) da parte della società, in conseguenza della quale sarebbe venuta in essere tra le parti una fattispecie negoziale, in forza della quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio sarebbe stato concordato tra le parti.

2.2. Gli elementi, dai quali tale pattuizione risulterebbe, sarebbero sostanzialmente due : 1) la comparsa di risposta della S

7



- 8 -

s.r.l., nel giudizio di impugnazione delle delibere del 29.7.2005 e del 4.8.2005, nella quale la società faceva un espresso e specifico riferimento al "recesso" del F , "pacificamente avvenuto in data 1.9.2005", ed al fatto che, al momento della proposizione dell'azione "l'attore non rivestiva oramai la qualifica di socio della convenuta"; 2) il verbale di udienza della medesima causa, in data 13.9.2005, nel quale il giudice, nel formulare una proposta conciliativa, considerava un punto fermo della controversia "l'intervenuto recesso del socio F (....) ", traendone la conclusione che "il thema decidendum per i soli fini conciliativi" fosse limitato alla liquidazione della quota sociale. Tali emergenze processuali non sarebbero state, tuttavia, adeguatamente prese in considerazione e valorizzate dalla Corte territoriale, sicchè l'impugnata sentenza sarebbe affetta anche dal denunciato vizio motivazionale.

2.3. Il mezzo è infondato.

2.3.1. Premesso che non risulta controverso tra le parti - e risulta dall'impugnata sentenza - che l'atto costitutivo della S

s.r.l. non prevede ipotesi di recesso convenzionale diverse da quelle legali - non può revocarsi in dubbio che l'unica ipotesi di recesso di tipo convenzionale può ricorrere nel caso in cui l'organo deliberativo o gestorio dell'ente accetti il recesso, dopo averne verificato la validità e l'efficacia. La stessa decisione di questa Corte citata dal ricorrente afferma, invero, che la deliberazione di accettazione delle dichiarazioni di recesso presentate da uno o più soci, poiché con essa si attua il controllo della sussistenza dei presupposti del recesso, si inserisce in una fattispecie complessa di natura negoziale, derivandone che il ritiro unilaterale della deliberazione comporterebbe la violazione del vincolo contrattuale (Cass. 3114/1996, riferita al regime precedente la novella di cui al d.lgs. n. 6 del 2003). La possibilità di revoca unilaterale della deliberazione di accettazione delle dichiarazioni di recesso è ora codificata dall'art. 2473, u.c. c.c., da cui si desume, peraltro, una conferma testuale



- 9 -

del fatto che il recesso può avvenire in forma convenzionale solo mediante delibera societaria.

2.3.2. Ne discende che, nel caso di specie, in assenza di una delibera societaria di accettazione del recesso del F dalla S s.r.l., nessun rilievo possono rivestire le dichiarazioni contenute nell'atto di costituzione della società in altro giudizio e le risultanze del processo verbale di conciliazione del medesimo processo.

2.3.2.1. Le prime - trascritte sia nel ricorso che nell'impugnata sentenza - sono state formulate, invero, all'evidente fine di eccepire il difetto di legittimazione attiva del F alla stregua della prospettazione da lui stessa operata di essere socio della predetta società, dalla quale il medesimo aveva invece dichiarato, prima della notifica dell'atto introduttivo di quel giudizio, di voler recedere. Talchè nessuna valenza negoziale può attribuirsi a siffatte affermazioni, ispirate, invero, da un'evidente finalità difensiva, dalla quale esula qualsiasi intenzione di accettare il recesso del F, dopo averne verificato i presupposti; manifestazione di volontà, questa, che - come dianzi detto - può essere contenuta unicamente in una delibera societaria avente tale oggetto.

2.3.2.2. Ma tanto meno siffatta valenza convenzionale è ascrivibile alle risultanze del verbale di udienza (13.9.2005) suindicato: in primo luogo, perché il riferimento all'"Intervenuto recesso del socio" è effettuato dal giudice, in sede di tentativo di conciliazione della controversia, e non dalla società convenuta; in secondo luogo, perché tale riferimento al recesso è operato - come si evince dal tenore letterale del verbale - ai "soli fini conciliativi", e non certo allo scopo di convalidare in qualche modo il recesso del F dalla società.

2.4. La censura in esame non può, di conseguenza, essere accolta.

3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto dal F deve essere integralmente rigettato.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

- 10 -

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in € 15.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, l'8.10.2015.